

Progetto di Legge

Art. 1.^{mo}

Il Governo è autorizzato a dare piena esecuzione alla conversione stipulata il 31. Marzo ultimo scorso fra i Ministri delle Finanze e della Marina e Raffaele Rubattino Direttore della Compagnia dei Vapori nazionali sotto la Ditta Rubattino e Compagnia per il servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Lunisi.

Art. 2.^o

È assegnato un credito supplementario di Lire 30.000 in aggiunta alla Categoria 24 — " Trasporto dei dispacci, " del bilancio passivo del Ministero Esteri per corrente esercizio.

Signori Deputati

Mi è grato o Signori di potere
debitarmi della promessa che stan-
te l'unanime desiderio della Camera
di veder ripristinato il servizio di
corrispondenza fra Cagliari e Lunisi
stato dal principio di quest'anno
interrotto, io le faceva nella seduta
del 7 scorso gennaio di mantenerlo e
se era possibile di migliorarlo.

Ricorderà la Camera che io
esprimeva in quella occasione l'
opinione non essere opportuno l'
affidare questo servizio alla Marina
militare ma, per essere d'indole affatto
commerciale, doversi di preferenza
concedere ad una privata Compagnia.
In conformità a questo principio, che
non incontrò oppositori, il Ministero
fu sollecito nel reaperire le pratiche,
già antecedentemente intavolate colla
Compagnia imaricata del servizio
postale colla Sardegna, la quale
meglio di qualunque altra era in
condizioni di acconsentire a patti più

gravosi per lo stabilimento di un
corso regolare di vapori fra Tunisi
e Cagliari.

Queste trattative ebbero per
risultato di ridurre le pretese della
Compagnia che sulle prime si presen-
tavano gravi ed esagerate, a
termini, che la Camera ricono-
cerà, spero, egue e ragionevoli.
Infatti, dopo di avere chiesta
un'annua sovvenzione di lire
nuove 140/m., la Compagnia
venne acconsentendo a succes-
sive riduzioni, che restringe-
rebbero, come viene stipulato
nel contratto sottoposto alla
vostra approvazione a sole
L. 88/m.

Questa sovvenzione non è
onerosa, poiché riduce di oltre
un terzo, se non della metà
il sacrificio a cui andrebbe
sottoposto l'erario, se il servizio
di Tunisi continuasse ad
essere affidato alla R. Marina.
Confido quindi che accoglierete
con soddisfazione questo risultato,
dovuto, non meno all'insistenza
del Ministero, che al desiderio
della Compagnia Rubattino.

di contribuire allo sviluppo del commercio nazionale.

Il contratto, che vi è sottoposto, essendo in gran parte conforme a quello già da voi approvato pel servizio postale della Sardegna, non mi estenderò gran fatto per darvi ragione delle singole condizioni ch' esso sancisce.

Mi restringerò quindi a notare i principali vantaggi che ne debbono risultare e pel commercio in generale, ed in specie per quello dell' Isola di Sardegna.

Siccome era lamentato il modo di ricorrenza dei viaggi, segnatamente per le partenze da Cagliari, le quali aveano luogo quasi immediatamente dopo quelle dei vapori francesi per Marsiglia, vennero mutate in modo che i passeggeri e le merci di Civitavecchia guadagnino in effetto una comoda occasione di corsa sia per Genova che per Francia.

Avuto poi riguardo agli interessi dei passeggeri e dei

commercianti che partono o spediscono mercanzie dai punti estremi Genova e Cunisi, e che percorrono tutta la linea, venne stabilito, che dall'anno 1884. le corse fra Cagliari e Cunisi siano regolate di maniera a lasciare ad essi quel tanto di tempo per lo scalo di Cagliari, che non sia grave e dannoso per giungere alla loro destinazione.

Ma se codesti vantaggi sono pure non disprezzabili e sicuri, perchè collegati intimamente coll'interesse dell'impresa; ben maggiore è quello che si realizzerà in forza della convenzione a cominciare dal 1888. in poi, soprattutto per le relazioni della Sardegna colla Terraferma; imperocchè indipendentemente dal servizio di corrispondenza settimanale stabilito colla Sardegna, in forza della legge 10. giugno 1882, la Compagnia Aridattino dovrà eseguire i due viaggi di Cunisi, non più partendo da Cagliari,

ma da Genova per Civisi
direttamente, facendo solamente
scalo in Cagliari; merco il che
la corrispondenza colla Capitale
dell'Isola aumenta del terzo, ossia
di due corse sopra le quattro
attuali al mese.

Niuno v'ha quindi che non
riconosca quanto sia discesa la
spesa che lo Stato sopporta per
questo contratto che ha per
corrispettivo, dal 1855. in poi, 24.
viaggi annui da Genova a
Civisi e viceversa.

Quanto alle tariffe pelnolo
delle merci e dei passeggeri,
il Ministero non pote ridurre
da quel che erano state fissate
per l'esperimento fatto di
quel servizio dal R. Governo
coi vapori propri, ed è perciò
che si sono le stesse riprodotte
in calce della convenzione.

Se non mi dispiace che esse
possano parere alquanto gravi;
ma se ciò è difetto in un
servizio governativo, perchè non
si è a portata di perfettamente
sentire la necessità delle modifi-

-cazioni, e di giudicare dell'est-
-to punto in cui combina il
vantaggio dell'impresa e del
pubblico; non lo è, o molto
minore almeno, quando trattasi
di privata società, la quale
sente sempre, e a tempo, la
convenienza delle transazioni, in
cui trova il suo torndconto.

Nello stesso modo importante
che la Compagnia Rubattino
esige meno delle tariffe stabi-
-lite in vantaggio del com-
-mercio e del pubblico per la
linea fra Genova e la Sardegna,
ridurrà in effetto anche quella
per Eumisi, tostochè lo richie-
-gano le esigenze del commercio.
Orde finalmente soddisfare
al desiderio del ristabilimento
di questo servizio entro il
minor termine possibile,
stantechè la Società Rubat-
-tino non va per ora in
possepo di un vapore addatto
al medesimo, nè avrebbe
potuto, senza suo grave danno,
destinarvi alcuno di quelli
che trattione per le altre linee.

si rendeva indispensabile di discen-
dere verso di essa alla concessione
ad imprestito d'uno dei piroscafi
dello Stato, e fu questo la Gulnara,
il più vetusto, ma in condizione
di buona navigazione, e capace
di sostenere il servizio per oltre
un anno. La Camera rileverà
dalle condizioni imposte per
questo imprestito, essere il R.
Governo tutelato pel buon
governo di questo legno, su cui
appunto volle mantenute i
macchinisti che sono al suo
servizio, e per riaverlo in resti-
tuzione nel termine d'un anno
dal giorno della consegna.

Stante la relativa esiguità
del prezzo fissato per il servizio
in discorso, la condizione dello
imprestito della Gulnara alla
Società non poteva portar seco
una più importante riduzione
sul medesimo pel tempo in cui
adopera questo legno; essa è
un qualche compenso dell'usura
del bastimento che non pare
sproporzionato se si considera
che ad ogni modo il Governo

227

avrebbe dovuto impiegare un
battello per lo stesso servizio.

Il Ministero spera che la
Camera riconoscendo la premura
da esso usata nel provvedere con
sacrificio assai lieve alla riaper-
tura della corrispondenza postale
con Eumisi, e all' incremento
di relazioni colla Sardegna, vorrà
dar voto favorevole per l' appro-
vazione della convenzione
Rubattino mediante il progetto
di legge annesso.

Nella supposizione che il
servizio postale suddetto possa
cominciarsi non molto più
in là del prossimo maggio, la
spesa del medesimo, da porsi
a carico della Categ. 2^a, tras-
porto dispacci, del Bilancio
Passivo del Dicastero per gli
Affari Esteri, sarà di sole
lire trentamila, equivalente
ai due terzi della totalità, avuta
riguardo alla riduzione che è
conseguenza dell' imprestito
della Gulnara pel corso di
un anno, e per cui si chiede
perciò l' assegnazione di un

credito supplementario.

Stante la già innoltrata stagione, ed il tempo necessario per l'adattamento della Gubernara al servizio cui dovrà essere destinata, è sommamente a desiderarsi che il contratto Rubattino venga senz'indugio approvato. Egli è perciò che io mi faccio a chiederVi che l'attuale progetto di legge sia dichiarato d'urgenza.

N.º 106.

Proj. di legge
presentato dal Ministro di Giustizia
nella tornata del 14 Aprile 1893.

Convenzione pel servizio di corrispondenza
postale fra Cagliari e Lunis

Convenzione col Sig. B. Rubattino
per
il servizio di corrispondenza Postale fra
Cagliari e Suisi e viceversa.

1
Convenzione fra il Ministro delle Finanze e quello della Marina da una parte, e dall'altra il Signor Raffaele Rubattino in qualità di Direttore della Compagnia dei vapori nazionali, che ha l'impresa della corrispondenza postale colla Sardegna sotto la Ditta Rubattino e Compagni.

Articolo 1°

Il sig. Raffaele Rubattino Direttore della Compagnia concessionaria dell'impresa della corrispondenza postale fra gli Stati di terraferma e l'Isola della Sardegna, si obbliga a far eseguire col mezzo di piroscafi due viaggi per ogni mese da Cagliari a Quinisi e viceversa.

Articolo 2°

Per tutto il corso del volgente anno mille ottocento cinquanta tre i suddetti due viaggi seguiranno partendo da Cagliari il cinque e ventiquattro, e da Quinisi il primo e dodici di ogni mese.

Articolo 3°

Per l'anno 1854. mille ottocento cinquanta quattro lo stesso numero di viaggi avrà luogo invece:

Partendo da Cagliari nel giorno successivo allo arrivo della prima e terza corsa del Vapore della Compagnia che vi giunge da Genova, e partendo da Quinisi tre giorni prima della seconda e quarta corsa del piroscalo di questa Compagnia che da Cagliari scioglie per Genova.

Articolo 4°

A cominciare dal mille ottocento cinquanta cinque in poi le partenze faranno capo a Genova da una parte e a Quinisi dall'altra facendo scalo tanto nell'andata quanto nel ritorno, in Cagliari.

Esse saranno indipendenti dal servizio settimanale già fissato fra Genova e Cagliari dalla legge 10. Giugno 1851.

I detti due viaggi verranno perciò regolati come segue. Le partenze dai due punti estremi avranno luogo ad intervalli possibilmente eguali di quindici in quindici giorni.

civè da Civitavecchia il primo e quindici } Di
da Genova il dieci e venticinque } ogni
mese.

Artic. 5°

Ove occorra che alcuna di dette partenze venga a coincidere colla, o susseguire immediatamente la partenza del Vapore settimanale che ha Cagliari per meta la Compagnia Rubattino sarà in tal caso tenuta ad anticipare ovvero posticipare la partenza del piroscafo per Civitavecchia, di un intervallo né maggiore né minore di tre giorni.

Artic. 6°

La Società Rubattino & C. fornirà nel mese di Dicembre d'ogni anno un quadro dell'itinerario delle partenze per Civitavecchia che presenterà all'Amministrazione delle Regie Poste e pubblicherà con apposito manifesto.

Artic. 7°

Le partenze da Cagliari potranno essere ritardate di due giorni nel solo caso che il Vapore di Genova non fosse giunto.

Artic. 8°

In caso di ritardo nella partenza da Cagliari non giustificato, l'appaltatore subirà una multa di lire cinquanta per ogni ora.

Se questo ritardo si prolungasse al di là di sei ore sarà l'ammenda ragguagliata sulla base di L. 250. Duecento cinquanta per ogni sei ore successive di ritardo sino al momento dell'effettuata partenza.

L'appaltatore non sarà responsabile dei ritardi cagionati da forza maggiore la quale impedisca l'arrivo in Civitavecchia in modo da ripartire nel giorno assegnato. In questo caso è convenuto che il Vapore giunto in Civitavecchia con ritardo, debba ripartire entro le quarant'otto ore successive.

Artic. 9°

Il Vapore che la Compagnia destinerà a questo servizio dovrà essere capace di sessanta tonnellate di mercanzie e con una macchina di forza non minore di cento cavalli se a ruote, e di cento tonnellate con una macchina di sessanta cavalli se ad elice.

Esso dovrà inoltre fornire il conveniente alloggio a venti passeggeri di Camera.

Articolo 10.

La Società Rubattino e C. si obbliga di trasportare gratuitamente i pieghi e le lettere delle Regie Poste in andata e ritorno ed riceverne e farne la consegna alle Regie Poste.

Articolo 11.

È applicabile a quest'impresa il disposto dallo art. 5.^o dal primo alinea dell'art. 6.^o dal primo alinea dell'art. 13. e dagli articoli 15. 28. 29. e 34. del Capitolato di appalto pel servizio della corrispondenza postale a Vapora colla Sardegna ammesso alla legge 10. Giugno 1851.

Artic. 12.

La traversata fra Cagliari e Cuni e viceversa sarà effettuata in ore venti eccetto i casi di forza maggiore.

Artic. 13.

Il trasporto dei passeggeri sarà quanto al prezzo regolato dalla Tariffa ammessa al presente sotto la Tabella A la quale formerà parte integrante del presente contratto.

Eguualmente il trasporto delle merci è regolato quanto al prezzo noto dalla Tabella B. pure al presente ammessa come parte integrante.

Artic. 14.

I prezzi ivi stabiliti sono a ritenersi come un maximum che non potrà essere oltrepassato. E però in piena facoltà dell'impresario di fissare prezzi minori.

Artic. 15.

Dal primo Maggio 1855. in poi la tariffa delle merci e dei passeggeri per i due punti estremi Genova e Cuni non potrà eccedere l'ammontare complessivo delle tariffe stabilite da questa legge e dalla legge 10. Giugno 1851, rimanendo a carico dell'impresa la spesa del travaso o trasbordo delle merci e bagagli, ove lo stesso Vapore che arriva da Genova o da Cuni si in Cagliari non proseguisse esso stesso la via fino alla destinazione delle medesime.

Numaria però a carico dei proprietari delle merci.

il pagamento dei diritti Doganali dipendenti da tale operazione.
Artic.º 16.

Finché la Compagnia non possa destinare a questo servizio il Vapore di cui all'art.º 9.º del presente il Regio Governo concede alla medesima in prestito il Vapore dello Stato denominato la Gulnara nello Stato in cui attualmente si trova dietro regolare inventario e valutazione da farsi nel Porto di Genova mediante perizia in contraddittorio fra i Delegati della Regia Marina e il Sig. Rubattino Direttore della Compagnia e suo Delegato.

Artic.º 17.

Il fatto in prestito avrà a durare per un anno a contare dal giorno della consegna, e sarà dopo tal termine dal signor Rubattino restituito il piroscafo „ Gulnara „ al Regio Governo in eguale stato di bontà e condizione con tutti gli oggetti di dotazione ed accessori giusta l'inventario, meno il naturale deperimento dipendente dall'uso.

Artic.º 18.

Sottoscritto il contratto ed eseguita la consegna del suddetto piroscafo, s'intenderà rimanere la Gulnara a totale rischio e pericolo della Società e quindi ad intera di lei disposizione per impiegarla nei viaggi tra Cagliari e Civisi, facendola comandare e servire dai proprii Capitani ed equipaggi.

Artic.º 19.

Il maneggio delle macchine rimarrà tuttavia affidato ai macchinisti della Regia Marina la quale continuerà a corrispondere loro la paga di cui godono, rimanendo però convenuto che la Compagnia provvederà ai due macchinisti appropriato camerino e fornirà loro la tavola franca di ogni spesa.

Art.º 20.

La Compagnia è autorizzata a variare le interne divisioni del bastimento disponendole in guisa da permettere un maggiore spazio per caricare merci, con che all'epoca della restituzione sia ogni cosa rimessa nello stato pristino a totale spesa della Compagnia stessa.

Art.º 21.

È però espressamente vietato lo eseguire qualunque operazione o lavoro che possa anche temporariamente portar nocimento alle macchine ed apparato propellente, alla solidità e durata del bastimento, per cui ciò occorrendo sarà la società risponsale dei danni con obbligo di rifacimento.

Art.º 22.

È fatto anche diritto d'impiegare il Regio Piroscifo Gulsara in operazioni di rimorchio.

Art.º 23.

La Compagnia si obbliga a mantenere nella miglior condizione il Vapore suddetto ed il suo meccanismo durante il periodo di tempo per cui rimarrà a di lei mani, non ommettendo qualunque cura e spesa necessaria alla sua conservazione, somministrando inoltre ai macchinisti le materie grasse, la pittura ed ogni altra cosa richiesta, e ciò in modo che mai per deficienza dei medesime oggetti abbia a derivare inconveniente alcuno alle macchine e all'apparato propellente.

Artic.º 24.

È convenuto e stabilito che il Piroscifo Regio Gulsara non potrà essere impiegato che nel servizio fra Cagliari e Civis e che il numero dei viaggi non potrà eccedere i due mensili, in guisa che occorrendo per servizio eccezionale intraprendere altro viaggio, questo non potrà farsi eseguire da tal bastimento, in nessun tempo e per veruna emergenza.

Artic.º 25.

Nei mesi di Maggio e Giugno potrà però la Compagnia nel tempo intermedio tra lo arrivo a Cagliari e la partenza per Civis far eseguire dal Piroscifo Gulsara in via straordinaria due viaggi mensili alla costa occidentale della Sardegna sempre quando ciò non sia per recare ritardo al servizio postale.

Artic.º 26.

È assolutamente vietato di far lavorare le Caldaie e le macchine ad una pressione maggiore dell'attuale o di quella giudicata dal Macchinista di bordo conveniente in progresso di tempo allo stato delle Caldaie medesime.

333

Art. 27.

Qualunque danno od avaria per cagione di sinistro, per effetto di forza maggiore o per causa di sforzo fatto subire al bastimento od alle macchine, sarà a totale carico della Compagnia la quale non avrà mai diritto ad indennità di sorta, e sarà tenuta al rifacimento, giusta la valutazione fatta in epoca della consegna.

Artic. 28.

Sebbene sia convenuto e stabilito fra il Governo e la Società che la cessione ad imprestito della Gulnara abbia ad essere durativa per un anno, tuttavia avvertendosi il caso che per anticipata regolare usura del bastimento, della macchina o dello apparato propellente da non potersi attribuire alle cause di cui all'Art. 26. rimane convenuto che la Società Rubattino & C. anche in questo caso non possa elevare reclamo di sorta alcuna né aver diritto a qualsiasi indennità quando per detta anticipata regolare usura, il bastimento fosse costretto a cessare dal servizio cui è destinato prima del fine del suddetto periodo di un anno.

Il giudizio di tale anticipata usura competerà agli Ufficiali ed Ingegneri della Regia Marina.

Art. 29.

Occorrendo il caso che il piroscafo la Gulnara fosse reso temporariamente incapace di eseguire qualche viaggio per causa di parziale riattamento tanto allo scafo quanto alle macchine ed apparato propellente, dovrà la Società provvedere al regolare servizio di corrispondenza con altro piroscafo di Sua Spettanza.

Art. 30.

Nell'atto della consegna la Regia Marina fornirà tutti gli oggetti descritti attualmente nell'inventario di detto piroscafo quale dotazione del bastimento e delle macchine, e ciò mediante la Regia Marina non sarà tenuta a provvedere altro oggetto qualunque, durante il periodo sopra espresso.

Art. 31.

La somma a pagarsi alla Compagnia appaltatrice

pel servizio di corrispondenza fra Cagliari e Tunisi e viceversa e stabilita in lire di Piemonte Cinquantacinque mila annue pagabile per Trimestre maturati.

Durante l'anno però per cui è alla società concesso l'uso del Puroscapo la Gubnara di proprietà del Governo, la suddetta somma sarà ridotta a sole lire di Piemonte Quarantacinque mila.

Artic.º 32.

Allorchè il servizio di corrispondenza per Tunisi sarà stabilito in conformità dell'Art.º 4.º della presente il Battello partente da Genova per Cagliari - Tunisi - o da Tunisi per Cagliari - Genova, potrà, occorrendo, fare scale in un punto della Sardegna tanto orientale che occidentale.

Artic.º 33.

A garanzia dello esatto adempimento del presente contratto la Compagnia Nebattino fornirà al N.º Gov. una cauzione di lire Venticinquemila mediante ipoteca speciale sopra beni stabili o cedole dello Stato.

Artic.º 34.

Ove il battimento destinato ai viaggi fra Cagliari e Tunisi si trovasse nel caso previsto dall'Art.º 29 per la Gubnara, la società Nebattino e C. potrà esquire il viaggio di Tunisi facendo proseguire da Cagliari il Battello veniente da Genova nella prima e terza corsa del mese, e ciò per un periodo non maggiore di mesi quattro entro i quali dovrà sostituirsi un altro battimento.

Artic.º 35.

Il servizio dovrà cominciare quindici giorni dopo l'effettiva consegna alla Compagnia della Gubnara in istato di buona navigazione, e durare fino al termine del contratto approvato colla legge 10. Giugno 1854.

Artic.º 36.

Il Governo promette i suoi buoni uffici presso il Governo di Tunisi per ottenere alla Compagnia tutti i possibili vantaggi e un trattamento nello approdo di suoi vapori come se fossero legni dello Stato.

Mm
33

Art. 37.

La Società dovrà rilevare dalla Regia Marina tutto il carbone che si trovasse in deposito alla Goletta in Trapani al prezzo di costo.

Art. 38.

Il presente contratto verrà assoggettato alla approvazione del Parlamento. La sua non approvazione non potrà dar luogo per parte del Sig. Rubattino a pretese di verun compenso.

Fatta in Torino addì trentun del mese di Marzo Mille ottocento cinquantatre

Il Ministro delle Finanze
firmato / C. Carou

Il Ministro della Marina
firmato / Alfonso La Marmora

Il Direttore della Compagnia
firmato / Raffaele Rubattino

Vincenzo Signolo testimonio
Angelo Prola testimonio

Si approvano le cancellature occorse alla pag. 1. facc. 2.^a nella parola rese; alla facc. 10.^a nelle parole nel modo indicato allo art. 7.; e nella facc. 11. nelle parole nel caso previsto dall' art. 29. - Torino il 31 Marzo 1853 -

firmato / C. Carou

(i) / Alfonso La Marmora

(ii) / Rubattino

(iii) / Vincenzo Signolo testimonio

(iv) / Angelo Prola testimonio

Per copia conforme Seguono le Tariffe
all'originale

Il V. Intendente Generale d'azienda
Capo di Divisione al Ministero della Marina

Prola

Tariffa del Nolo Passaggeri da imbarcarsi sul N.º Pioscafo addetto alla corrispondenza fra Cagliari e Oristano.

Tabella A

Passaggeri		Nolo
Posti di 1. ^a Classe	_____	45 "
do di 2. ^a "	_____	30 "
do di 3. ^a "	_____	12 "

Avvertenze

1. I passaggeri di 1.^a e 2.^a Classe, oltre al diritto d'imbarco o sbarco portato dalle vigenti tariffe pagheranno allo spedizioniere incaricato tanto in Cagliari che a Oristano dei relativi incumbenti Centesimi 40. per sua retribuzione.
2. I camerini sul ponte pagheranno il 10 per cento di più della 1.^a Classe.
3. I posti di 3.^a Classe non saranno accordati che a persone di servizio od altre che giustifichino dell'impossibilità di pagare la 2.^a Classe.
4. I Passaggeri di 1.^a Classe hanno diritto ad un bagaglio d'effetti d'uso e Corredo di Chilogr. 75, quelli di 2.^a Classe di Chilogr. 60 e quelli di 3.^a Classe di Chil. 20. Il soprappiù sarà tassato in ragione di mercanzia.
5. I passaggeri di 1.^a e 2.^a Classe avranno un posto; finché non sia altrimenti disposto, essi saranno ammessi ad una tavola comune, la quale sarà preannunciata e regolata dal Comandante del bastimento. I cibi ed i rinfreschi fuori posto saranno pagati a parte allo scalo di bordo.
6. Avvenendo che per causa di rilasci forzati o ritardata navigazione sia necessario un maggior numero di posti, essi saranno pagati a parte allo scalo di bordo in ragione di £ 4 il pranzo e di £ 2 il dejeuner per la 1.^a Classe e di £ 2.50 il pranzo e lire 1.50 il dejeuner la 2.^a Classe.
7. I passaggeri di 3.^a Classe provvedono, come meglio loro conviene, al proprio mantenimento nel viaggio.
8. I passaggeri di 3.^a Classe non possono essere ammessi alla tavola dei 1.^a e 2.^a posti.
9. I passaggeri di 1.^a e 2.^a Classe hanno, durante la navigazione, un letto loro assegnato nelle rispettive Camere, fornito dell'occorrente biancheria. Quelli di 3.^a non hanno posto fisso, ma rimangono sul ponte, ove saranno collocate delle tende per ripararli dalle intemperie. Queste tende non saranno tolte se non nel caso in cui il Comandante lo credesse indispensabile alla sicurezza della navigazione.
10. Il passaggero che dopo aver fissato e pagato il suo posto non volesse o non potesse più partire, avrà diritto a partire con un viaggio successivo nel termine d'un mese, o d'essere rimborsato della metà della somma pagata.

3

| 11 | I ragazzi sotto i 12 anni pagheranno la metà del prezzo di passaggio

firmate all'originale }
Camillo Cavotti
Alessandro La Marmora
Roberto R.

testimoni

firma }
Pierluigi Nigola
Angelo Prolo

Per copia conforme

Il N. Intendente Generale d'Armi

Capo di Divisione al Ministero d'Armi

Prolo

Cariffa del volo delle Mercanzie da imbarcarsi sul N.° Pioscupo addetto alla Corrispondenza fra Cagliari e Tunisi

(Tab^a B)

Mercanzie

Pagheranno la metà del volo fissato dalla Cariffa per i Vapori postati che fanno i viaggi tra Genova e Cagliari, oltre il 5. p/100 di Cappa.

Avvertenze

Non saranno accettate le merci che per la loro natura infiammabili potessero arrecare danno o rischio al bastimento, né quelle che potessero arrecare grave incomodo ai Passaggeri.

Il mantenimento e la cura dei *Semoventi* sarà a carico dei proprietari.

L'Amministrazione non risponde degli oggetti fragili o soggetti a naturale deperimento, come *Sangreisughe, piante vive e simili*, né per il colaggio dei liquidi oltre l'uso mercantile.

L'imbarco o sbarco di qualunque oggetto è a carico dei proprietari.

Potranno essere rifiutate le merci che non fossero condotte a bordo tre ore prima dell'ora fissata per la partenza.

Qualunque merce non venisse ritirata dai consegnatari entro le sei ore successive all'arrivo, sarà depositata in Dogana a spese e rischio dei proprietari.

L'Amministrazione non risponde che degli oggetti e merci, per i quali sia stata eseguita la regolare polizia di Carico, e a termini delle leggi commerciali.

Qualunque collo o pacco di piccolo peso non può pagar meno di lira una.

I Passaggeri potranno fissare il loro posto in Tunisi per Genova, e così i negozianti imbarcare le loro merci egualmente da Tunisi per Genova per essere trasbordate in Cagliari sui Vapori che fanno il servizio per Genova. Viceversa i Passaggeri e negozianti, che fissassero l'imbarco delle loro persone o merci da Genova per Tunisi, saranno in Cagliari trasbordati sul ~~loco~~ Vapore diretto a Tunisi.

Il trasbordo, sarà eseguito a cura della ~~rispettiva~~ Amministrazione dei Vapori, ma a rischio e spese dei rispettivi proprietari.

firmati all'originale {
C. Caron
Alfonso La Marmora
Rubattino
Vincenzo Vignolo Testimonio
Angelo Prota ij

Per copia conforme
H. V. Intendente Gen. d'ajuti
Capo di Divisione al
Ministero della Marina
Tola